

Allegato n. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	19.749.000.000	19.579.000.000	19.559.994.000
TOTALE A)	19.749.000.000	19.579.000.000	19.559.994.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI.			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale	20.505.000.000	20.291.000.000	19.021.954.000
-Istituto italiano di medicina sociale	99.100.000	98.500.000	96.860.000
Valori di copertura di periodi assicurativi			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza	574.000.000	1.232.000.000	1.209.955.190
TOTALE B)	21.178.100.000	21.621.500.000	20.328.769.190
TOTALE (A+B)	40.927.100.000	41.200.500.000	39.888.763.190

Allegato n. 10**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi a seguito di cancellazione	—	—	67.925.870.321
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni	—	—	357.063.147
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare	—	—	26.609.655.468
TOTALE	—	—	94.892.588.936

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La legge 2 agosto 1990, n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ha introdotto una radicale innovazione in ordine al finanziamento della gestione previdenziale degli artigiani.

Tra i provvedimenti che hanno integrato o modificato la suddetta legge si segnalano quelli di particolare interesse.

La legge 14 novembre 1992, n.438, ha ampliato, dall'anno 1993, la base imponibile, stabilendo che il contributo IVS deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza); inoltre il contributo stesso è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a congruaglio versati alle scadenze stabilite, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 233/1990, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1994, è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Tale contributo deve essere pagato entro il termine previsto per il pagamento delle imposte IRPEF.

L'art. 10, comma 1, del D.L. n.155/1993, convertito dalla legge n.243/1993, ha aumentato, con effetto dal 1° giugno 1993, al 14,50% e al 15,50% le aliquote contributive che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono ulteriormente aumentate al 15% e al 16%.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è prevista una riduzione pari a tre punti percentuali.

Sull'andamento della Gestione ha avuto effetti la sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n.463 - estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari - nella parte in cui non considera familiari, agli effetti dell'obbligo assicurativo nella Gestione artigiani, i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

La stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, secondo comma, della citata legge n. 463 nella parte in cui non considera assicurabili, nella Gestione suddetta, i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto, anche per il 1994, la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale, all'art. 4, stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, sulla posizione assicurativa dell'interessato, per ciascun mese di attività lavorativa svolta in Libia - in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce.

L'onere della ricostituzione della posizione assicurativa è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge n. 546/1987, è rimasto fissato, anche per il 1994, nella misura di L. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

Passando ad esaminare le prestazioni, nel corso del 1994 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni immediatamente precedenti.

In particolare ha avuto rilevante incidenza il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Tale decreto, per quanto riguarda gli Artigiani, ha previsto l'elevazione da 15 a 20 anni con gradualità dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché sostanziali modifiche nei criteri di determinazione del reddito pensionabile ed ha dettato una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti acquisiti dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

Tutte le norme del decreto legislativo n. 503 riguardanti la Gestione, nonché quelle di cui all'art. 1 del D. L.vo n. 373/1993, riguardanti il calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di contribuzione, sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica" che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica.

In particolare il comma 5 dell'art. 11 ha disposto dal 1° gennaio 1994

l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo non superiore a 1.000.000 lorde mensili.

Dal 1° novembre 1994 le pensioni hanno beneficiato dell'aumento a titolo di perequazione automatica che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, si applica con decorrenza dal 1994 sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno.

La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola è stata determinata in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, ed è stata adeguata al 4% con Decreto Ministeriale del 20 novembre 1994.

A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, detto aumento è stato attribuito per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del trattamento minimo; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo, la percentuale di aumento è stata attribuita in misura pari al 90 per cento; per le fasce di importo eccedente il triplo del minimo, la percentuale di aumento è stata attribuita in misura pari al 75 per cento.

Dal 1° gennaio 1994, essendo cessato il blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dalla legge n. 438/1992, si è reso nuovamente possibile procedere alla liquidazione delle pensioni di anzianità.

Al riguardo l'art. 11, commi 8, 9 e 10 della legge n. 537 del 1993, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle pensioni di anzianità, con riguardo sia ai requisiti per il diritto a pensione di anzianità, sia alla decorrenza di tali pensioni, sia, infine, al regime transitorio per coloro che possono far valere i requisiti contributivi al 31 dicembre 1994.

Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni di anzianità dall'anno 1994, il comma 8 dell'art. 11 della legge n. 537, ha stabilito che i termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 438 del 1992, sono rispettivamente fissati al 1° luglio per soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini o di 52 anni di età, se donne, ed al 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengano il trattamento con

decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

Per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1° gennaio 1994, a norma del comma 2 quinquies dell'art. 1 della legge n. 438 del 1992.

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione e la disciplina del cumulo con i redditi da lavoro, l'art. 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993 ha sostituito il comma 6 dell'art. 10 del decreto n. 503 del 1992 ed ha stabilito, all'art. 6-bis, che le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

Per effetto della disposizione sopra riportata non sono più richiesti, per i lavoratori autonomi, la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguenziale obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria. Pertanto, tali lavoratori possono continuare ad ottenere la pensione di anzianità anche in costanza di attività di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il decreto legge 28 settembre 1994 n. 553, ha temporaneamente sospeso l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto citato dispone infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Lo stesso articolo prevede una serie di deroghe al blocco delle pensioni riguardanti soprattutto i lavoratori dipendenti, deroghe che possono avere riflessi

anche nella Gestione Artigiani laddove i destinatari maturino il diritto a pensione di anzianità in tale Gestione, con il cumulo della contribuzione da lavoratore dipendente.

Il decreto legge 26 novembre 1994 n. 654, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha confermato con effetto dal 28 settembre 1994 la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

L'art. 13, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, un nuovo blocco delle pensioni di anzianità.

Relativamente alla integrazione al trattamento minimo, per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'art. 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al minimo è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503/1992, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone, alla lettera a), che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo, è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta a lire 39.152.750.

Per completezza d'informazione si citano, infine, le seguenti sentenze della Corte Costituzionale, la cui applicazione farà sentire gli effetti in esercizi futuri:

-sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

-sentenza n. 240 dell'8 giugno 1994, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE

Tra i dati del rendiconto 1994 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, quali risultano evidenziati nella relazione del Direttore Generale, particolarmente significativo appare quello relativo all'avanzo economico di esercizio, che ammonta a 3.051 miliardi, a fronte dei 2.478 miliardi del rendiconto 1993 e dei 2.005 miliardi del rendiconto 1992.

Correlativamente l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1994 passa dai 5.029 miliardi registrati al 31 dicembre 1992 e dai 7.507 miliardi risultanti al 31 dicembre 1993, a 10.558 miliardi.

Le risultanze suaccennate confermano il consolidamento del trend positivo dell'andamento di gestione, da attribuire essenzialmente all'aumento delle entrate contributive che hanno fatto registrare un incremento di 643 miliardi (7.138 miliardi rispetto ai 6.495 del consuntivo 1993).

Il maggior gettito contributivo, registrato nonostante la tendenza recessiva che continua a penalizzare l'area del lavoro autonomo producendo cessazioni di attività con conseguenti fenomeni di insolvenza e aumento dei residui rimasti da riscuotere, è dovuto a sua volta sia alla lievitazione dei redditi imponibili, sia all'incremento del numero degli iscritti alla Gestione, passato da 1.655.435 nel 1993 a 1.694.100 nel 1994, sia da ultimo, ma non per minore importanza, all'ulteriore aumento dell'aliquota di prelievo, la quale, attraverso successive variazioni disposte negli ultimi quattro anni, si è ora attestata sulla percentuale del 15% (più 0,50 per cento dal 1° gennaio 1994, ai sensi della legge n.243 del 19 luglio 1993).

A tale riguardo, il Comitato Amministratore ritiene di sottolineare ancora una volta come il progressivo aumento dell'aliquota contributiva sia stato deciso senza tener conto della positiva situazione economica e finanziaria della Gestione e in palese contrasto con i principi e le procedure previsti dalla legge n.88/1989, che demanda al Comitato Amministratore medesimo il diritto-dovere di formulare proposte in materia di contributi e di prestazioni, in relazione all'andamento della Gestione.

In correlazione all'aumento delle entrate, è da registrare una, sia pure inferiore,

lievitazione delle spese per prestazioni che risultano pari a complessivi 4.779 miliardi, con un incremento di 317 miliardi rispetto alla spesa di 4.462 miliardi a tale titolo sostenuta nel 1993 (l'incremento delle uscite per prestazioni relative all'esercizio 1993 rispetto al 1992 è stato pari a 878 miliardi)

L'aumento degli oneri per prestazioni, peraltro temperato dal diverso apporto dello Stato a titolo di finanziamento della quota di natura non previdenziale, è da imputare al maggior numero di pensioni in pagamento (+ 37.510) e all'incremento dell'importo medio annuo delle stesse (+ 557.492) sul quale incide l'aumento della perequazione automatica accertato nella misura del 4 per cento con decreto ministeriale 20 novembre 1994, a decorrere dal 1° novembre 1994.

Tra le poste del bilancio analizzate dettagliatamente nella relazione del Direttore Generale, cui si rinvia, particolare menzione merita la voce "Redditi e proventi patrimoniali" che ammonta a 362 miliardi e si riferisce interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente con l'INPS. Tale importo presenta un incremento di 159 miliardi rispetto al corrispondente dato dell'esercizio 1993 e di 247 miliardi rispetto all'analogo voce del rendiconto 1992.

La citata posta di entrata risente delle maggiori disponibilità della Gestione, nonché dell'aumento del tasso di regolazione dei rapporti finanziari in conto corrente fra l'Istituto e le Gestioni e i Fondi amministrati, fissato, per l'esercizio 1994, nella misura del 7,325 per cento con deliberazione consiliare n.476 del 23 maggio 1995.

Il Comitato Amministratore dà atto che la misura del tasso come sopra determinato rappresenta un contemperamento fra le richieste delle Gestioni attive, tendenti ad ottenere l'applicazione del tasso legale (10%) e l'esigenza delle Gestioni passive di corrispondere tassi relativamente contenuti.

Quanto alla posta di uscita "Variazioni patrimoniali straordinarie", che ammonta a 102 miliardi e che si riferisce principalmente all'insussistenza di residui contributivi riconducibili alle "cancellazioni" di cui l'Istituto è venuto a conoscenza in epoca successiva alla determinazione del carico contributivo, il Comitato Amministratore auspica che in futuro le stesse vengano acquisite per tempo.

Le risultanze del rendiconto confermano che la Gestione è sana ed in grado di far fronte agli impegni futuri. La situazione economico-finanziaria della Gestione medesima è infatti da ritenere positiva pur in presenza degli effetti derivanti dall'allungamento della speranza di vita dei pensionati.

Tra i fattori che hanno contribuito e contribuiscono al consolidamento di tale

situazione non da ultimo sono da annoverare le iniziative assunte dell'Istituto, anche su sollecitazione del Comitato Amministratore, in materia di recupero crediti in generale e di controlli incrociati, in particolare con il Fisco, per la verifica e la rilevazione dei redditi di impresa imponibili ai fini previdenziali.

Il Comitato Amministratore, comunque, richiama l'attenzione sulla necessità che siano assunte le iniziative necessarie per ridurre i residui attivi i quali, avendo superato i 3.000 miliardi, rappresentano una percentuale piuttosto elevata (oltre il 25 per cento) rispetto al totale delle attività patrimoniali della Gestione.

Altro fattore che ha esplicato effetti positivi sull'andamento della Gestione è costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.170 del 5 maggio 1994, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della Legge n.613 del 22 luglio 1966, estendendo l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche agli affini entro il secondo grado del titolare.

A conclusione delle considerazioni svolte, il Comitato Amministratore esprime un ponderato giudizio positivo sull'andamento della Gestione, pur con le riserve derivanti dalla considerazione che alcune situazioni debbano trovare una diversa, migliore protezione sociale, come, ad esempio, la rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1982 ovvero l'estensione ai pensionati della Gestione dell'assegno per il nucleo familiare in luogo dell'attuale maggiorazione per carichi di famiglia, che appare una inaccettabile discriminazione rispetto alla normativa generale.

Il Presidente
Alessandro Vecchietti

PAGINA BIANCA